COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Piazza XXIII Luglio, 6 – 84040 Casal Velino (SA)

DETERMINAZIONE N. 865 DEL 05/11/2026

N. Settoriale 206

Settore Contabile

OGGETTO:	**COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026 PERSONALE NON DIRIGENTE (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 COME INTEGRATO DAL CCNL 23 FEBBRAIO 2026).**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 17.03.2026, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 17.03.2026, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028, nel quale sono state stanziate le risorse per la contrattazione decentrata;

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt.79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, come integrate dall'art. 58, CCNL 23 febbraio 2026, risultano suddivise in:
 - **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art.79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
 - **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art.79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, integrato dall'art.58, CCNL 23 febbraio 2026;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;
- in data 23.02.2026 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2022/2024.

RICORDATO che sulla base dei principi contabili contenuti nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011 e della giurisprudenza contabile:

- la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata deve essere intesa come "un atto unilaterale da parte dell'amministrazione, funzionale a consentire la corretta imputazione" della parte stabile e di quella variabile; ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e di svolgere una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse;
- la sottoscrizione del contratto decentrato, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione e pertanto rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti. Infatti, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.

VISTO l'art. 8, c. 4, CCNL 23 febbraio 2026 che dispone:
"*4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con l'avvenuta adozione del bilancio di previsione e del PIAO, l'ente provvede alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate ed avvia la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo. Ai fini dell'avvio di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una esaustiva informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, nonché i dati a consuntivo sull'utilizzo delle risorse del Fondo dell'anno precedente.*";
VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:
"*La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.*
La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";
VISTO l'art. 60, cc. 2 e 5, CCNL 23 febbraio 2026 che dispone:

- *Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della* ***indennità di comparto*** *alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1. (...)*
- *La riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline.*"

PRESO atto che la Corte dei Conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: "*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*".

PRESO atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020.

VISTO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

RILEVATO inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: "*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*;

VISTA a tal proposito la nota prot. n.179877/2020 della Ragioneria Generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: "*Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019*", contenente le istruzioni per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 secondo la quale:

- ogni anno sarà necessario valutare l'eventuale adeguamento del limite dell'anno 2016;
- non si procederà ad abbassare il valore se i dipendenti risultano diminuiti rispetto a quelli al 31 dicembre 2018.

PERTANTO, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale per il 2026 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, con riferimento sia alle voci del fondo risorse decentrate sia al trattamento delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigenza, qual è il comune di Casal Velino;

RICHIAMATI:

- il parere, prot. n. 257831 del 18 dicembre 2018, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nel quale sono puntualmente elencate le voci del fondo risorse decentrate escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 23 D. Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che prevede che "*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*";
- il decreto ministeriale del 17 marzo 2020, attuativo del richiamato art. 33 Legge n.58/2019, che stabilisce che tale disposizione sia applicata con decorrenza 20 aprile 2020 e che il limite del Fondo ex art. 23 D. Lgs. n. 75/2017 non possa subire variazioni al ribasso (rispetto al limite rappresentato dal tetto del fondo anno 2016) in quanto "è fatto salvo il valore iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018";

PRESO ATTO della nota prot. n.179877/2020 della Ragioneria Generale dello Stato contenente le istruzioni per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle

indicazioni dell'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 secondo la quale:

- ogni anno sarà necessario valutare l'eventuale adeguamento del limite dell'anno 2016;
- non si procederà ad abbassare il valore se i dipendenti risultano diminuiti rispetto a quelli al 31 dicembre 2018.

DATO ATTO:

- che le unità in servizio stimate al 31/12/2026 sono pari a **15,64** unità uomo/anno, calcolate come da indicazioni della RGS, ed attualmente risultano inferiori a quelle in servizio al 31.12.2018 pari a **17,67** unità uomo/anno:
- che, pertanto, ai sensi dell'art11 del D.L. n.34/2019 si ritiene di procedere all'approvazione del fondo senza calcolare alcun adeguamento del limite;

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del D.lgs. n.75/017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- ☐ l'art 11 del D.lgs 135/2018: "*In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 - *a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - *b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.*"
- ☐ L'art 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: "*La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge*";

DATO ATTO che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 16.11.2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci:

- ☐ comma 1 del CCNL 21.05.2018 art. 67 comma 1):
 - Importo Unico Consolidato 2017 ovvero € **84.753,95** somma soggetta ai limiti art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017;
- ☐ comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018 che prevedono i seguenti incrementi:
 - ☐ art. 67 comma 2 lett.a) del CCNL 21.5.2018, il fondo viene incrementato di una somma pari ad € 83,20 moltiplicato per il personale in servizio al 31.12.2015 (n. 20 unità) e quindi nel nostro caso un totale di **€ 1.664,00,** somma non soggetta ai limiti art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017;
 - ☐ art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 21.5.2018, il fondo viene incrementato di **€ 2.176,20** per integrare l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dai CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali, somma non soggetta ai limiti art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017;
 - ☐ art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio", pari ad **€ 0,00** somma soggetta ai limiti art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017;
 - ☐ che ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. b) del CCNL 16.11.2022, le risorse sono integrate di € 84,50 per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2018 (n. 17,67 unità) con

decorrenza 01.01.2021, ovvero € **1.493,12** somma non soggetta ai limiti art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017;

- ☐ che ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. d) del CCNL 16.11.2022, le risorse sono integrate del differenziale PEO del personale in servizio all'1.1.2021 (n. dipendenti 16), ovvero € **2.971,67** somma non soggetta ai limiti art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017;

☐ art.79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (4B3; 0D3) a carico del bilancio pari ad **€ 4.499,60** (con decorrenza dal 01.04.2023);

CONSIDERATO che il CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 23.02.2026, prevede un incremento 0,14% monte salari 2021 (T12(336.355-16.808=319.547)+T13(62.089-21.261=40.828)+T14(167.230)= € 527.605) ex art. 58 comma 1 CCNL 2026 ovvero € **738,65** somma non soggetta ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017;

DATO ATTO che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- ☐ lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- ☐ lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- ☐ lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- ☐ lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

DATO ATTO che il comma 3 prevede che "*In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. n.75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.*"

ATTESO che il predetto CCNL 2026 Funzioni Locali sottoscritto il 23.02.2026, consente inoltre ai sensi dell'art. 58 comma 1, l'incremento **parte variabile fuori dai limiti** della spesa del fondo *ex art. 23, comma 2 del D.lgs. n.75/2017,* di un importo annuo lordo, pari ad € 0,14% del monte salari 2021 (T12(336.355-16.808=319.547)+T13(62.089-21.261=40.828)+T14(167.230)= € 527.605), per le annualità 2024 e 2025 (solo Fondo 2026) pari ad **€ 1.477,30** (738,65*2).

ATTESO che il predetto CCNL 2026 Funzioni Locali sottoscritto il 23.02.2026, consente inoltre ai sensi dell'art. 58 comma 2, l'incremento **parte variabile fuori dai limiti** della spesa del fondo *ex art. 23, comma 2 del D.lgs. n.75/2017,* di un importo annuo lordo, pari ad € 0,22% del monte salari 2021 (T12(336.355-16.808=319.547)+T13(62.089-21.261=40.828)+T14(167.230)= € 527.605):

- per l'annualità 2025 (solo Fondo 2026) pari ad **€ 1.160,73**
- per l'annualità 2026 quota fondo pari ad **€ 1.160,73.**

RICHIAMATO, l'art. 80, comma 1, del CCNL del 16/11/2022, che ricorda come debbano essere rese disponibili, nella **parte variabile fuori dai limiti**, eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile pari a complessivi € **4.589,11** come di seguito:

- anno 2025 economia a favore del fondo pari ad € **4.035,17** (Indennità Turno per € 1.124,14+Festività Infrasettimanali per € -197,88+Magg. Lavoro Fest. Nott. per € 950,00+Spec. Responsab. € 1.812,50+Ind. Funzione € 166,67+Differ. Economici per € 1.046,31+Disagio € 258,33-Recupero 2025 quota B3 € 1.124,90) ed un economia a favore del bilancio pari ad **€ 105,04**;
- anno 2024 (Performance individuale e Performance Organizzativa) economia a favore del fondo pari ad € **553,94** ed un economia a favore del bilancio pari ad **€ 63,50.**

RILEVATO inoltre che, nella parte variabile sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, le seguenti somme, tipiche della costituzione del Fondo risorse

decentrate del Comune di Casal Velino dall'01/01/2018 ex art.67 CCNL 2018 comma 3 lett. c):

- gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. n.36/2023, pari ad **€ 20.000,00** e Censimento ISTAT **€ 0,00**;

RILEVATO, infine, che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. n.75/2017 e tra queste rilevano presso il Comune di Casal Velino:

- ☐ stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni) il cui limite del 2016 è di € **33.187,00**; + 0,22 (2018+2021 al 50%) 1918,80 = 35.105,8
- ☐ salario accessorio del segretario comunale;
- ☐ fondo del lavoro straordinario;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 60 comma 2 del CCNL Funzioni Locali del 23.02.2026, è prevista una riduzione per il conglobamento indennità di comprato nello stipendio determinato in **€ 1.921,53** operato in conformità a quanto indicato nella colonna 3 Tabella C per 12 mensilità per le unità di personale, anche a tempo determinato.

CONSIDERATO che nell'esercizio si sono determinate nella parte indisponile di parte stabile afferenti ai costi delle **P.E.O**. storicizzate la spesa pari ad **€ 15.807,60** nonché **€ 12.666,53** per le progressioni interne alle aree, adeguamento nuovo costo indennità di **Comparto € 6.472,14** per un totale di **€ 34.946,27**.

RITENUTA la necessità di procedere alla determinazione del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2026 composto dalle voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ed avente un importo complessivo pari a **€ 143.201,50** (di cui € 84.753,95 sono risorse stabili soggette al limite, € 13.543,24 sono risorse non soggette al limite, € 44.904,31 sono risorse variabili non soggette al limite. Nel rispetto di quanto disposto dall'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017, a norma del quale il trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 pari a **€ 84.753,95;**
DARE ATTO che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2026 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.7, comma 4, lett. a) del CCNL 16.11.2022, per gli utilizzi previsti dall'art.80, comma 1 del CCNL 16.11.2022 ammontano ad euro **106.333,70**;

PRESO ATTO che risulta indisponibile alla contrattazione una quota pari ad € **36.867,80** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati ed assegnati come di seguito specificati:

QUOTA INDISPONIBILE FONDO	**36.867,80**
1. PEO consolidate	15.807,60
2. Differenziale stipendiale	12.666,53
3. Indennità comparto quota fondo	6.472,14
4. Indennità comparto conglobata	1.921,53
QUOTA DISPONIBILE FONDO	**106.333,70**
Risorse decentrate stabili	98.297,19
Risorse decentrate variabili	44.904,31
TOTALE FONDO	**143.201,50**

DATO ATTO che, per quanto attiene alla quota del fondo rappresentata dalle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale o derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati o provenienti da contributi richiesti all'utente per prestazioni non rientranti nei servizi pubblici essenziali e, in generale, tutte le risorse di natura variabile non finanziate direttamente a carico del bilancio, i relativi importi, pur transitando dal fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane, saranno definitivamente quantificati nelle misure determinate a

seguito dell'accertamento e del relativo impegno di spesa in base alla specifica disciplina;
DATO ATTO che il finanziamento relativo al Fondo Risorse decentrate per l'anno 2026 troverà copertura negli appositi capitoli del bilancio esercizio finanziario 2026, relativi alla spesa del personale per quanto riguarda la parte indisponibile, mentre per la parte disponibile i relativi capitoli di spesa sono:

- 01.11.1.101-223001
- 01.11.1.101-223101
- 01.11.1.102-223201
- 01.11.1.101-064001
- 01.11.1.101-218001
- 01.06.1.102-218101

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

VISTO:

- il D.Lgs. n.267/2000
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- i CCNL Funzioni locali e in particolare quelli stipulati il 23 febbraio 2026, il 16 novembre 2022 e il 21 maggio 2018;

DATO ATTO della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.9, comma 2 del D.L. n.78/2009 convertito, con modificazioni, in Legge n.102/2009 e del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziale del Funzionario e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90, così come modificato ed integrato dalla L. 190/2012;

VISTO il Decreto Sindacale n.11/2023 del 25/10/2023, n.9 del 29.06.26 e n.11 del 28.09.26 di attribuzione dell'incarico di Responsabile del Settore Finanziario ai sensi del comma 3 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, e s'intendono qui trascritte e riportate;
DI COSTITUIRE, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, integrati dall'art. 58, CCNL 23 febbraio 2026, il Fondo risorse decentrate per l'anno **2026** nell'importo complessivo di **€ 143.201,50** come risulta dall'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DI DARE ATTO che la costituzione del Fondo per l'anno **2026** potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di modifiche nella dotazione organica, rettifica dei valori inseriti, future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

DI DARE ATTO, inoltre, che il Fondo è stato determinato anche in relazione a quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019, e che le unità in servizio stimate al 31/12/2026 sono **15,64** unità uomo/anno, calcolate come da indicazioni della RGS, ed attualmente risultano inferiori a quelle in servizio al 31.12.2018 pari a **17,67** unità uomo/anno, pertanto si ritiene di procedere all'approvazione del fondo senza calcolare l'adeguamento del limite;
DATO ATTO che il finanziamento relativo al Fondo Risorse decentrate per l'anno 2026, trova copertura negli appositi capitoli del bilancio esercizio finanziario 2026 relativi alla spesa del personale per quanto riguarda la parte indisponibile mentre per la parte disponibile i relativi capitoli di spesa sono:

- 01.11.1.101-223001
- 01.11.1.101-223101
- 01.11.1.102-223201
- 01.11.1.101-064001
- 01.11.1.101-218001
- 01.06.1.102-218101

DARE ATTO che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2026 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.7, comma 4, lett. a) del CCNL 16.11.2022, per gli utilizzi previsti dall'art.80, comma 1 del CCNL 16.11.2022 ammontano ad euro **106.333,70**;

DARE ATTO che risulta indisponibile alla contrattazione una quota pari ad € **36.867,80** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati ed assegnati come di seguito specificati:

QUOTA INDISPONIBILE FONDO	**36.867,80**
1. PEO consolidate	15.807,60
2. Differenziale stipendiale	12.666,53
3. Indennità comparto quota fondo	6.472,14
4. Indennità comparto conglobata	1.921,53
QUOTA DISPONIBILE FONDO	**106.333,70**
Risorse decentrate stabili	98.297,19
Risorse decentrate variabili	44.904,31
TOTALE FONDO	**143.201,50**

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, *oltre all'impegno di cui sopra,* comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI COMUNICARE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicata nella sezione trasparenza dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.

ALLEGATO "A"

COMUNE DI CASAL VELINO

FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2026

RISORSE STABILI

NORMATIVA		DESCRIZIONE		IMPORTI
CCNL 16/11/2022 - ART. 79 c. 1 lett. a	CCNL 2018 - ART. 67 c. 1	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017		84.753,95
	CCNL 2018 - ART. 67 c. 2 lett. c)	RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'/ASSEGNI AD PERSONAM - Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).		0,00
	CCNL 2018 - ART. 67 c. 2 lett. d)	Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).		0,00
	CCNL 2018 - ART. 67 c. 2 lett. e)	Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni - Obblighi di Legge - Scelte degli Enti.		0,00
	CCNL 2018 - ART. 67 c. 2 lett. g)	Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per il lavoro straordinario.		0,00
CCNL 16/11/2022 - ART. 79 comma 1 lett. c		Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale - Art. 33 D.L. n. 34/2019		0,00
TOTALE RISORSE STABILI - SOGGETTE AL LIMITE				**84.753,95**
LIMITE 2016				**84.753,95**
RISORSE STABILI NON Soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017				
CCNL 2018 - ART. 67 c. 2 lett. a)		Incremento su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (n. 20 dipendenti).		1.664,00
CCNL 2018 - ART. 67 c. 2 lett. b)		Incrementi stipendiali differenziali previsti dal CCNL 2016/2018 per il personale in servizio.		2.176,,20
CCNL 16/11/2022 - ART. 79 comma 1 lett. b)		Importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018. (N. DIPENDENTI =17,67) fonte dato dal Conto Annuale anno 2018 = 17,67 n. dipendenti X 84,50€ = €		1.493,12
CCNL 16/11/2022 - ART. 79 comma 1 lett. d)		Differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno al 01/01/2021 (N. Dipendenti=16)		2.971,67
CCNL 16/11/2022 - ART. 79 comma 1-bis		Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 al 01/01/2023 (4B3;0D3)		4.499,60
CCNL 23/02/2026 – ART.58 comma 1		0,14% Monte Salari 2021 (T12 336.355-16.808=319.547+T13 62.089-21.261=40.828+T14 167.230= € 527.605)		738,65
TOTALE RISORSE STABILI - NON SOGGETTE AL LIMITE				**13.543,24**
TOTALE RISORSE STABILI				**98.297,19**

RISORSE VARIABILI

NORMATIVA		DESCRIZIONE		IMPORTI
RISORSE VARIABILI Soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017				
CCNL 16/11/2022 - ART. 79 c. 2 lett. a)	CCNL 2018 - ART. 67 c. 3 lett. d)	FRAZIONE RIA ANNO PRECEDENTE - Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.		0,00
	CCNL 2018 - ART. 67 c. 3 lett. f)	MESSI NOTIFICATORI - Risorse di cui all'art. 54 del CCNL 2000 - Quota parte dei rimborsi per l'attività di notificazione atti		0,00
	CCNL 2018 - ART. 67 c. 3 lett. g)	Risorse destinate ai trattamenti accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.		0,00
	CCNL 2018 - ART. 67 c. 3 lett. k)	Integrazioni alla componente variabile del Fondo a seguito di trasferimenti di personale, limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento.		0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE				**0,00**
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE				
CCNL 16/11/2022 - ART. 79 c. 2 lett. a)	CCNL 2018 - ART. 67 c. 3 lett. a)	SPONSORIZZAZIONI E COLLABORAZIONI - Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001.		0,00
	CCNL 2018 - ART. 67 c. 3 lett. b)	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, e cioè il 50% delle economie derivanti dall'attuazione dei PIANI TRIENNALI DI RAZIONALIZZAZIONE e riqualificazione della spesa.		0,00
	CCNL 2018 - ART. 67 c. 3 lett. c)	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici a favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Art. 45 D.lgs. n. 36/2023.		20.000,00
		INCENTIVI ACCERTAMENTI IMU E TARI- art. 1 comma 1091 L. 145/2018.		15.000,00
		CENSIMENTO ISTAT.		0,00
CCNL 23/02/2026 - Art. 58 comma 1		0,14% Monte Salari 2021, quota annualità 2024 e 2025 (solo Fondo 2026)		1.477,30
CCNL 16/11/2022 - Art. 79 c. 2 lett. d)		Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1999		0,00
CCNL 16/11/2022 - Art. 79 comma 3 e 5		0,22% Monte Salari 2018 Quota Fondo (T12 444.176-45.302=398.874+T13 172.998-44.291=128.707+T14 161.712= € 689.293)		1.516,44
CCNL 23/02/2026 – Art. 58 comma 2		0,22% Monte Salari 2021 Quota Fondo (Anno 2025 solo Fondo 2026) (T12 336.355-16.808=319.547+T13 62.089-21.261=40.828+T14 167.230= € 527.605)		1.160,73
		0,22% Monte Salari 2021 Quota Fondo		1.160,73
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 comma 1		ECONONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE DI PARTE STABILE		4.589,11
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE				**44.904,31**
TOTALE RISORSE VARIABILI				**44.904,31**

TOTALE PARTE STABILE		**98.297,19**
TOTALE PARTE VARIABILE		**44.904,31**
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		**143.201,50**
TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE		**84.753,95**
TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE		**58.447,55**
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE UTILIZZABILE		**106.333,70**

RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO		IMPORTI
Fondo Lavoro Straordinario (ART. 14 CCNL 01.04.1999)		
Fondo Lavoro Straordinario (Art. 14 CCNL 01.04.1999 - Art. 22 comma 3 bis, del D.L. n. 50/2017 - Prestazioni del personale in occasioni di iniziative di carattere privato - Art. 56 ter CCNL 2016/2018)		
Fondo Incarichi di EQ ex Posizioni Organizzative e risultato		

Il Responsabile del Settore Contabile
Pasquale Cetrola
Documento firmato digitalmente
(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)